COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORONA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 30

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 30

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 30

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga, per gli anni 1969 e 1970, dei contributi per l'integrazione dei bilanci degli enti locali devastati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (519) 30

PRESIDENTE 30, 31, 32

LAVAGNOLI 31

LIZZERO 31

MATTARELLI 31, 32

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 31, 32

SALVI, *Relatore* 30

Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni (336) . . . 32

PRESIDENTE 32, 33, 35, 36, 37, 38

CARUSO 37

PAG.

FELICI 34, 36, 37, 38

FOSCHI, *Relatore* 33, 34, 36, 37, 38

MATTARELLI 35

MAULINI 34

MINASI 34, 35, 37

MIOTTI CARLI AMALIA 38

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 36, 37, 38

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili (715) 38

PRESIDENTE 38, 40, 45, 47

BONEA 44

FOSCHI 42, 44

JACAZZI 44

MATTARELLI 46

MINASI 40, 44

MIOTTI CARLI AMALIA 41

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 47

SERVADEI, *Relatore* 39, 46

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

LIZZERO ed altri: Modifica della legge 1° marzo 1968, n. 171, costitutiva della provincia di Pordenone (41);

CECCHERINI: Distacco del comune di Forgaria nel Friuli dalla provincia di Pordenone e sua inclusione in quella di Udine (123);

PAG.

FRANCHI e ALFANO: Modifica della legge 1° marzo 1968, n. 171, « Costituzione della provincia di Pordenone » (136);

BRESSANI ed altri: Mutamento delle circoscrizioni territoriali delle province di Pordenone e di Udine e delle circoscrizioni giudiziarie dei tribunali di Pordenone e di Udine (226) 47

PRESIDENTE 47, 48

AMADEO, *Relatore* 47, 48

LIZZERO 48

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 48

Votazione segreta:

PRESIDENTE 48

La seduta comincia alle 9,45.

PAGLIARANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Rampa.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunica che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno nella seduta odierna i deputati Di Giannantonio e Lajolo sono sostituiti rispettivamente dai deputati Fiorot e Lizzero.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Su richiesta del relatore, onorevole Salvi, propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 519, che figura al secondo punto dell'ordine del giorno dei nostri lavori.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Proroga, per gli anni 1969 e 1970, dei contributi per l'integrazione dei bilanci degli enti devastati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga, per gli anni 1969 e 1970, dei contributi per l'integrazione dei bilanci degli enti locali devastati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ».

Il disegno di legge viene al nostro esame nel testo già approvato dalla competente commissione del Senato. Il relatore, onorevole Salvi, ha facoltà di riferire sul provvedimento.

SALVI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione riguarda la proroga, per altri due anni, dei contributi destinati all'integrazione dei bilanci degli enti locali della zona devastata dalla tragica catastrofe del Vajont dell'ottobre 1963. Questo disegno di legge è già stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 ottobre scorso e, ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio della Camera, è oggi al nostro esame.

Come è noto, nella legge 4 novembre 1963, n. 1457, era stata prevista la concessione da parte dello Stato, e per esso dal Ministero dell'interno, di contributi destinati al pareggio dei bilanci degli enti amministrativi locali dei vari comuni colpiti dal disastro del Vajont del 9 ottobre 1963.

Con la successiva legge del 31 maggio 1964, n. 357, veniva approvato un testo sostitutivo che, in pratica, aggiungeva alcuni comuni fra quelli cui era destinata la concessione del beneficio, mentre veniva modificato il sistema di concessione.

Questa legge, che prevedeva la concessione di contributi per il 1964 e il 1965, è stata poi prorogata con legge 9 febbraio 1966, n. 20, fino al 1968. Poiché la situazione di questi comuni permane tuttora piuttosto difficile, dato che le attività economiche nella zona non sono ancora riuscite a riprendersi, al fine di dare la possibilità ai comuni stessi di avere introiti capaci di garantire la gestione di quelle amministrazioni comunali si chiede anche per il 1969 e 1970 la proroga delle provvidenze statali. A questo fine è prevista una spesa di 400 milioni all'anno, con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per quanto concerne l'onere per l'anno finanziario 1969. A titolo di informazione faccio presente agli onorevoli colleghi, che nel loro complesso i contributi concessi agli enti locali devastati dalla catastrofe del Vajont sono stati di 400 milioni nel 1968, 400 milioni nel 1967, 479.726.000 nel 1966, 660.503.448 nel 1965, 228.664.046 nel 1964 e 36.232.140 nel 1963.

Come già ho accennato, data la situazione, tuttora grave, che esiste in quelle zone, ritengo che, come è avvenuto al Senato, si debba dare la nostra approvazione unanime al provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

LAVAGNOLI. Noi del partito comunista siamo d'accordo sull'opportunità del disegno di legge, tenuto conto della situazione che permane in quella zona, che colpisce i cittadini e i comuni, come del resto la relazione al provvedimento illustra. Certamente sono molti i problemi ancora da risolvere in seguito alla catastrofe del Vajont. Non è in questa sede che dobbiamo affrontarli, però dobbiamo sempre tener presente che occorre andare avanti perché la situazione di quelle zone è sempre molto grave. Comunque, per il provvedimento in esame, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho niente da aggiungere alla esposizione fatta dal relatore.

PRESIDENTE. Passando all'esame degli articoli devo dire che qualcosa da aggiungere, invece, ha la Presidenza, per quanto riguarda il testo, che presenta una imprecisione. Si fa osservare che la parte finale dell'articolo 1, dove dice: « ...prorogata fino al 31 dicembre 1968 con l'articolo 2 della legge 9 febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970 », contiene un riferimento improprio, perché qui si parla di un articolo 2 di una legge che articoli 2 non ne ha. Bisognerebbe con più proprietà dire: « ...prorogata fino al 31 dicembre 1968 con l'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito in legge con la legge 9 febbraio 1966, n. 20 ».

Ma c'è un'altra questione che occorre portare alla attenzione della Commissione. Beneficiari delle provvidenze sono determinati comuni e le amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine. Ma, come tutti sanno, nel frattempo è stata creata la provincia di Pordenone che comprende anche quei comuni del Vajont già ricadenti nella circoscrizione di Udine.

Poiché una parte, sia pure modesta, dei contributi è destinata alle amministrazioni provinciali, appare logico che con la prossima costituzione della amministrazione provinciale di Pordenone i contributi debbano andare a questa amministrazione anziché a quella di Udine.

LIZZERO. È necessario fare la correzione in modo che l'amministrazione provinciale di Udine riceva questa integrazione di bilancio fino alle elezioni del prossimo autunno, quando verrà eletta l'amministrazione provinciale di Pordenone. Quindi dovrebbe essere prevista una correzione: o aggiungendo Belluno, Udine e Pordenone, e in questo caso decade Udine automaticamente, nel momento in cui si istituisce l'amministrazione provinciale di Pordenone oppure fare un'altra modifica che potremmo studiare.

MATTARELLI. Scusate, io vorrei far presente che si tratta di un milione, tanto che mi chiedo se vale la pena, per dare un milione rinviare il testo al Senato. I 400 milioni vanno infatti distribuiti in maniera che, nel riparto, alle province tocca ben poco. Ad esempio, ad una, va un milione e 200.000 lire...

LIZZERO. Ritengo si debba provvedere con una dizione esatta della legge, altrimenti andrebbero all'amministrazione provinciale di Udine dei fondi quando i comuni citati non ne fanno più parte.

PRESIDENTE. Si tratta di provvidenze per i paesi colpiti dal disastro del Vajont? E allora è logico che si stabiliscano dei benefici per quei comuni e per quelle amministrazioni provinciali che comprendono comuni colpiti dalla catastrofe. Se per caso, nella provincia di Pordenone, così come essa è configurata, indipendentemente o meno dall'esistenza di un'amministrazione provinciale, non esistesse nessun comune che sia stato vittima del disastro del Vajont...

MATTARELLI. Sì, sì, ci sono. Erto e Casso, Claut, Cimolais...

Ai comuni viene dato direttamente il contributo...

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho qui l'elenco: Longarone, Castellavazzo, Ospitale, Ponte delle Alpi, eccetera; provincia di Belluno 8 milioni, provincia di Udine 1 un milione e 200.000... Quindi vuol dire che 1 milione e 200.000 lire verrà diviso domani fra Pordenone e Udine.

PRESIDENTE. Il problema è stato sollevato. Ora sta alla Commissione giudicare se un mutamento di questo genere, che comporta fatalmente la ritrasmissione al Senato, merita la perdita di tempo che vi è connessa.

MATTARELLI. Io ritengo di no, data l'esiguità della somma.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non è il Presidente che deve parlare, ma è la Commissione che deve esprimersi. Viene suggerito per superare l'*impasse* il seguente emendamento sostitutivo: « nonché delle rispettive amministrazioni provinciali » al posto di « nonché delle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ». Decida la Commissione.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il problema è stato posto. Secondo me è molto difficile eluderlo, anche per una ragione di rapporto fra le province, che è sempre così delicato. Dato che è venuta fuori la questione, bisogna affrontarla.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'emendamento proposto raccolga consensi.

Ma ora diamo ordine e conclusione alla discussione: do lettura dell'articolo 1:

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonché delle amministrazioni provinciali di Belluno e Udine, prorogata fino al 31 dicembre 1968 con l'articolo 2 della legge 9 febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970.

Propongo di sostituire le parole « nonché delle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine » con le parole « nonché delle rispettive amministrazioni provinciali ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Alla terzultima riga, propongo di sostituire le parole « con l'articolo 2 della » con le parole « con l'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito con ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

« La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonché delle rispettive amministrazioni provinciali, prorogata fino al 31 dicembre 1968 con l'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito con legge 9 febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 400 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.

Al suddetto onere di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1969 si farà fronte con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni (336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici

di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni ».

Il relatore, onorevole Foschi, ha facoltà di riferire alla Commissione.

FOSCHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, che era già stato approvato dal Senato nella precedente legislatura ed è poi decaduto con lo scioglimento delle Camere, propone sostanzialmente di ridurre i proventi extra-stipendio attribuiti ai segretari comunali e altri impiegati di segreteria, incaricati delle funzioni di « cancelliere » degli uffici di conciliazione. Ed esso tende, sotto questo profilo, ad eliminare forti discriminazioni fra il personale di uno stesso ente. Si richiama, il provvedimento, ad una serie di precedenti e alla esigenza di una più moderna normativa, in analogìa a quanto già disposto per i cancellieri statali di carriera amministrati dal Ministero di grazia e giustizia ed in analogia con quanto avviene per altri dipendenti dei comuni, ad esempio, gli ufficiali sanitari, veterinari condotti e i tecnici che coadiuvano, per i quali è già prevista questa limitazione relativa ai proventi extra-stipendio ad un massimo del 50 per cento dello stipendio.

Allo stato attuale possono, infatti, verificarsi due situazioni abnormi: se le funzioni di incaricato a reggere la cancelleria dell'ufficio conciliazione sono conferite ad un segretario comunale, in tal caso lo stesso può oggi cumulare i proventi derivanti dai diritti di segreteria con quelli previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, in favore degli uffici di conciliazione, consentendogli di poter attingere a più fonti di lucro e ponendolo perciò in una posizione di privilegio rispetto a tutti gli altri pubblici dipendenti. Se le funzioni di incaricato a reggere la cancelleria dell'ufficio conciliazione sono conferite ad un funzionario comunale diverso dal segretario, in tal caso detto funzionario potrebbe, allo stato attuale, godere di un gettito di proventi di cancelleria di importo superiore ai diritti di segreteria percepibili dal segretario comunale, il che ingenererebbe una diversa, ma altrettanto stridente sperequazione, perché, come è noto, per il riparto dei diritti di segreteria è stato fissato un limite invalicabile.

Io ritengo che il limite del 50 per cento in caso di cumulo di proventi possa essere adeguato e mi sembra accertato che la riduzione proposta nei confronti dei dipendenti comunali che esercitano le funzioni di cancelliere presso uffici di conciliazione sia contenuta nei limiti previsti per il personale di ruolo di cancellerie e segreterie giudiziarie.

Quindi non si crea rischio di sperequazione fra il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria e quello dei comuni, a parità di prestazione. Devo far presente che alcuni interessati, attraverso un loro sindacato autonomo, hanno avanzato una proposta sostanzialmente diversa dal disegno di legge presentato dal Governo, una proposta articolata in due articoli, per cui si verrebbe a modificare del tutto il principio informatore del disegno di legge e contemporaneamente sarebbe previsto l'inquadramento dei messi di conciliazione nei ruoli organici dei comuni. A me sembra che, pur essendo questa proposta fondata, per la strana situazione in cui si trovano attualmente i messi di conciliazione non dipendenti dai comuni (i quali non percepiscono stipendio né hanno trattamento assistenziale e previdenziale), tuttavia si tratta di una proposta del tutto diversa da quella che noi stiamo discutendo, e che comunque, a mio modo di vedere, dovrebbe essere portata avanti con iniziativa parlamentare a parte.

D'altro canto, il sindacato italiano dei messi di conciliazione, ha avanzato una sua proposta di aggiungere all'ultimo comma una dizione che credo – se il Governo non è contrario – potrebbe essere presa in considerazione, poiché può avere significato esplicativo più che modificativo dell'articolo unico. Cioè, all'ultimo comma (il quale prevede che le somme riscosse per diritti di cancelleria siano devolute ai comuni e destinate al funzionamento degli uffici di conciliazione) si proporrebbe di aggiungere: « ...al funzionamento degli uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento degli stipendi dei messi di conciliazione attualmente non dipendenti dalle amministrazioni comunali ». Cioè si intenderebbe che nel funzionamento degli uffici di conciliazione sia compreso anche un trattamento economico nei confronti dei messi. Ma questo non significa né inserimento nei ruoli del comune né fissazione degli stipendi, eccetera, i quali – ritengo – dovrebbero essere limitati alla disponibilità effettiva rapportata a questi proventi.

A me pare che, inteso in questo senso, più che essere un comma aggiuntivo, sarebbe esplicativo della frase precedente. È, sotto questo profilo, non sarei contrario all'inserimento di un tale emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINASI. È d'accordo il Relatore sull'emendamento relativo ai messi di conciliazione? Non ha obiezioni?

FOSCHI, *Relatore*. Sono in linea di massima d'accordo.

FELICI. Questo provvedimento, in un punto, richiama una necessità di giustizia tra la posizione dei cancellieri giudiziari e i cancellieri degli uffici di conciliazione; quindi lo spirito del provvedimento è fondato. Però, allo stato attuale, i concellieri degli uffici di conciliazione sono in una posizione di inferiorità rispetto ai cancellieri degli uffici giudiziari, in quanto, nonostante che la legge relativa all'ordinamento giudiziario li lasci apparire come appartenenti all'ordine giudiziario stesso, il loro lavoro, lo svolgimento delle loro funzioni, la loro attività così come essa si esplica, ed anche la retribuzione, non sono rapportati alla posizione e alla funzione. Ora, a mio parere, un provvedimento che tende a limitare questi proventi, che non superino il 50 per cento dello stipendio, è un provvedimento che tende a regolare questi introiti che molte volte sono effettivamente eccessivi e molto al di là di quel decreto presidenziale che appunto limitava, per i dipendenti dello Stato, questi introiti al 50 per cento.

Però, noi sappiamo che per i dipendenti comunali non esiste un provvedimento del genere. E, siccome i cancellieri degli uffici di conciliazione sono dei dipendenti comunali, il richiamo all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale è un richiamo che è generico; in quanto si può dimostrare che altri dipendenti comunali come i segretari, come i veterinari, come i medici sanitari, – anche se questi ultimi sono dei laureati e, quindi, hanno titolo di studio superiore – hanno dei proventi, degli introiti superiori ai dipendenti comunali e che a questi non vengono limitati, in certi casi, come per i cancellieri degli uffici di conciliazione.

Quindi, a mio parere, oltre all'emendamento proposto dal relatore occorrerebbe rivedere e, quindi, rinviare se possibile alla commissione competente, la posizione dei cancellieri degli uffici di conciliazione. Lo richiede una ragione di giustizia, per far sì che in questo settore, anche di fronte alle competenze che sono aumentate, si arrivi, se possibile, a definire una volta per sempre la posizione giuridica dei cancellieri degli uffici di conciliazione. A questo bisogna aggiungere, e proprio in rapporto alle competenze – io qui parlo di Roma, dove svolgo una certa professione: i nostri uffici non sono in condizioni di potere, direi così, tenere dietro a tutti i grossi problemi che si vanno presentando, in quanto l'aumento di competenza ha arrecato maggior lavoro, più importanza e, quindi, maggiore attività a questi uffici! – oltre al problema dei messi c'è quello degli amanuensi. Noi ricordiamo che nella passata legislatura, con proposta del Ministro di grazia e giustizia, gli amanuensi degli uffici ordinari della giustizia sono stati inquadrati in un organico dello Stato. Ora, gli amanuensi degli uffici di conciliazione, non sono dipendenti comunali, non hanno alcun rapporto e però svolgono una collaborazione in quest'opera di giustizia, direi, primaria, naturale: l'antico giudice dinanzi al quale si muove tutto lo sviluppo della giustizia. Ebbene, non si sa, questi ultimi, dicevo, che fine devono fare. Ecco perché il collega relatore, richiamandosi ad una proposta fatta da un sindacato, relativa a una certa distribuzione, finiva per lasciar intendere essere quest'ultima distribuzione confortata o giustificata dal fatto che i cancellieri degli uffici di conciliazione debbono intervenire in proprio per pagare e gli amanuensi e i messi che sono al loro servizio.

Quindi, all'infuori e al di là del provvedimento in senso lato, che dà una maggiore giustizia a questi dipendenti, senza far distinzione fra dipendenti di Stato e di enti locali, il problema appare ancor più complesso. E, quindi, secondo me, il disegno di legge deve essere rinviato nell'approvazione e riveduto nella sede competente. In particolare, davanti alla Commissione giustizia, per quanto riguarda i cancellieri degli uffici di conciliazione, un riesame da parte della nostra Commissione e, quindi, da parte del Ministero degli interni e del Governo per quanto attiene la posizione degli amanuensi e dei messi.

MAULINI. Noi concordavamo con la posizione del relatore, soprattutto quando egli affermava che l'aggiunta, proposta con un emendamento, ha un carattere esplicativo. Voglio dire che nell'ultimo capoverso, dove è detto: « Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, ai sensi dei commi precedenti sono devolute al comune e destinate al funzionamento degli uffici di conciliazione » sia da aggiungere: « ...ivi compreso il pagamento dei messi di conciliazione non dipendenti dalle amministrazioni comunali ». Però, l'intervento del

collega onorevole Felici ci pone ora nei dubbi. Si pensava che tutto dovese rientrare in quest'ultimo comma, ovviamente. Se il relatore è d'accordo, noi non abbiamo obiezioni per un breve rinvio, ove vi siano concrete prospettive di soluzione. Egli sembra ritenere, tuttavia, che non tutto possa rientrare nella economia di un provvedimento del genere. Quindi potrebbe lo stesso collega essere il presentatore di un apposito progetto di legge.

MATTARELLI. Ritengo che i problemi sollevati dal collega onorevole Felici siano un po' fuori del contenuto di questo provvedimento di legge, che si riferisce soltanto ai compensi dovuti ai dipendenti dei comuni che esercitano funzioni di conciliazione. Il problema principale posto dal collega, fra l'altro, non è nemmeno di nostra competenza, ma di competenza della Commissione giustizia e, in ogni caso, investe altre questioni che sono completamente al di fuori del disegno di legge in esame che riguarda, puramente e semplicemente, ripeto, la limitazione dei diritti di cancelleria. Quindi io credo che semmai lo stesso onorevole Felici potrebbe potrebbe farsi promotore di una iniziativa legislativa in tal senso e che farà il suo *iter* presso la commissione competente. Intanto, però, noi qui potremmo andare avanti, tanto più che il provvedimento in questione è stato già approvato, sia pure nella passata legislatura, dalla competente commissione del Senato e credo che vi sia per esso una certa attesa da parte dei beneficiari di questa legge. Ecco perché penserei di suggerire di procedere alla votazione del testo con l'emendamento proposto dal relatore.

MINASI. La mia parte mantiene le sue riserve per quanto riguarda queste cosiddette leggine che intendono dare una soluzione ad aspetti marginali di una materia e, specie in questa materia in cui c'è di mezzo il grosso problema dell'ordinamento della giustizia e, in particolare, il problema dell'istituto della conciliazione da sistemare e regolare. Ci viene invece presentato un provvedimento periferico e se non si sta attenti, si va incontro a un certo intralcio, se non a un vero e proprio impaccio per gli stessi uffici.

Con queste riserve diciamo che poiché esso risponde ad una esigenza sentita, non possiamo non assumere una posizione positiva sul provvedimento, integrato con una disposizione per quanto riguarda i messi di conciliazione. E vorrei dire al collega di maggioranza che sposta il problema, che interessa a noi, proprio quali proponenti dell'emendamento, di affrontare quest'ultimo problema. Quando, invece, ci troviamo di fronte a un provvedimento che elude il problema giudiziario di fondo e il problema dell'istituto della conciliazione per affrontare un aspetto soltanto che interessa i cancellieri di conciliazione, indiscutibilmente non si opera in senso positivo e organico. Ma il rinvio – non avremmo nulla in contrario ! – non risolverebbe il problema, significherebbe solo l'affossamento del provvedimento in esame. È però evidente che l'attuale dibattito apre un grosso problema: occorre affrontare il problema dell'istituto della conciliazione nel suo insieme !

PRESIDENTE. Nel dichiarare chiusa la discussione generale, il Presidente deve fare un'osservazione, anche se ci sono consensi sull'emendamento suggerito con la lettera inviata a tutti dal sindacato italiano messi di conciliazione. Come Presidente, debbo farmi scrupolo della chiarezza delle norme che approviamo e poiché sull'emendamento ho qualche dubbio, lo sottopongo alla vostra attenzione. Devo dire che sono d'accordo, come opinione personale, che si debba dare regolamentazione allo istituto della conciliazione e a coloro che svolgono questa funzione. Ma questo disegno di legge parla di diritti di cancelleria. Se noi aggiungiamo, nell'ultima parte, la dizione « ivi compreso il pagamento degli stipendi dei messi di conciliazione », noi, attraverso una tale espressione, configuriamo giuridicamente una posizione diversa. Ora, io non lo dico per nuocere ai diritti di tutti coloro che li rivendicano, dico però che quando situazioni di questo genere si devono risolvere, si risolvono non attraverso una parola (stipendi), che naturalmente configura un rapporto di impiego, ma affrontando il problema direttamente e nel suo complesso, perché è evidente che domani, chi non vuol dare a questa parola il significato di rapporto di impiego, naturalmente troverà molti motivi in contrario per il suo inserimento in un disegno di legge che si riferisce soltanto a diritti di cancelleria: che è cosa completamente diversa rispetto a un rapporto di impiego che comporta uno stipendio. A me pare che, giuridicamente, la questione sia in questi termini. Probabilmente il sindacato voleva questo, ma non mi pare che la nostra sia la sede opportuna, perché verremmo a prefigurare un rapporto che ancora non è legislativamente stabilito, anche se mi auguro che lo sia al più presto, attraverso questa riforma che, pur non essendo di competenza della nostra Commissione, in questa occasione è stata auspi-

cata da tutti. Ecco la osservazione che mi permetto di fare, affinché le nostre leggi non vengano ad assumere un carattere ibrido che dia luogo a contestazioni.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio il Presidente che ha richiamato la nostra attenzione su un particolare aspetto dell'emendamento proposto dal collega Minasi e dal Relatore. Sugli altri argomenti, soprattutto su quanto esposto dalonorevole Felici, non posso che rimettermi alle considerazioni fatte dai colleghi. Si pone il problema del funzionamento dell'istituto della conciliazione; io mi posso fare portavoce presso il Governo di questa esigenza. Però, conoscendo un po' il nostro mondo, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di farsi promotori di una proposta di legge. Circa lo emendamento sul quale ha richiamato l'attenzione il Presidente, anch'io stavo per accingermi a fare una osservazione, e cioè chiedo se si può sostituire la parola « stipendi » con la parola « compensi ».

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei comuni che esercitano le funzioni di cancelleria presso gli Uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la metà dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e dall'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile non può superare quello risultante dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute al comune e destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione ».

L'onorevole Minasi ed il relatore hanno presentato ciascuno un emendamento di identico contenuto di cui do lettura:

« *Aggiungere in fine il seguente periodo:*

Ivi compreso il pagamento degli stipendi dei messi di conciliazione attualmente non dipendenti dalle amministrazioni comunali ».

I proponenti dell'emendamento mi comunicano che si potrebbe sostituire la parola « stipendi » con la parola « spettanze ». A questo punto suggerirei di formulare un ordine del giorno per invitare il Governo a predisporre gli atti necessari affinché l'istituto della conciliazione venga convenientemente regolato in modo completo, per non disattendere, le attese di gente che lavora e che non può attendere ulteriormente. Nella misura in cui, come ci ha giustamente ricordato l'onorevole Felici, sono estese le competenze degli uffici di conciliazione, è ovvio che vadano definiti anche i rapporti giuridici di coloro che di questi uffici di conciliazione fanno parte.

FELICI. Vorrei precisare che la quota in più che prendevano i cancellieri della conciliazione, cioè oltre il 50 per cento, veniva devoluta agli amanuensi e ai messi di notificazione.

PRESIDENTE. *Ad libitum.*

FELICI. Gli organici dei comuni che devono provvedere alle conciliazioni non prevedono né amanuensi, né dattilografi.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi domando perché questa gente non deve avere una sua regolamentazione.

FOSCHI, *Relatore*. A me sembra che, malgrado le riserve avanzate soprattutto dal collega onorevole Felici, complessivamente rimangano validi i motivi per approvare il disegno di legge, il quale, nella sua sostanza, tende a eliminare una sperequazione che esiste attualmente. È un atto di giustizia che riguarda la situazione interna dei comuni e del personale comunale. Certamente il problema è molto più vasto e quindi mi associo anche io nel proporre che, a conclusione di questo dibattito, noi approviamo un ordine del giorno perché tutta la materia venga regolata. Per quanto riguarda l'emendamento, non posso non prendere atto delle giuste osservazioni dell'onorevole Presidente e che del resto anche l'onorevole Sottosegretario aveva avanzato. Se riuscissimo a trovare una formula non equivoca, io sarei disposto ad accettarla. Una formula non equivoca significherebbe sostituire la dizione « stipendi » con la dizione « spettanze » e eliminare quell'« attualmente non dipendenti », lasciando soltanto « non dipendenti », giacché fosse chiaro che restano nella condizione di non dipendenti. Però, di fatto, è una situazione che non può

che essere transitoria, poiché, se svolgono una effettiva prestazione, bisognerà pure che noi ci poniamo un problema di ordinamento legislativo nei confronti di questa categoria. Pertanto, sotto questo profilo, se l'emendamento può essere motivo di equivoci, oppure di rinvio nell'approvazione del disegno di legge, ritengo che prevalgano i motivi a favore dell'approvazione del provvedimento così com'è, salvo l'impegno ad affrontare rapidamente, con altro disegno di legge apposito, il problema dell'istituto della conciliazione.

MINASI. Vorrei anche io escludere le parole « attualmente », ma, insistere sul concetto.

PRESIDENTE. Il modo, comunque, di far valere questo diritto non è attraverso questo provvedimento !

FOSCHI, *Relatore*. A me sembra che quanto diceva poc'anzi il collega onorevole Felici possa eventualmente valere per qualche città; ma a me non risulta, per quanto riguarda almeno la mia personale esperienza amministrativa quale sindaco di un piccolo centro, che il segretario comunale detragga dai suoi proventi qualche cosa ! Non lo credo.

Ora, vorrei dire che con l'approvazione di questo disegno di legge, se aggiungiamo almeno un emendamento esplicativo, poiché vengono di fatto limitati gli introiti dei diritti di cancelleria, se fosse vero, come diceva lo onorevole Felici, che attualmente i segretari versano qualcosa ai messi, poi non verseranno più nulla !

Quindi, in questo senso, dobbiamo tutelare almeno che quel di più che va versato nelle casse nemmeno possa servire anche per i messi. Quindi, c'è il rischio anche di questo pericolo.

CARUSO. Sarei d'accordo con l'emendamento e con le considerazioni svolte dal collega onorevole Foschi. Io, però, mi permettevo di proporre un sub-emendamento: sostituire alla parola « spettanze » la parola « competenze » o, meglio ancora « compenso ». Perché, infatti, la prima ha un significato preciso di diritto, ma « compenso » è più generico.

Però, quest'ultimo compenso quant'è ? Ci vuole qualche cosa di preciso.

FELICI. Non c'è un rapporto !

PRESIDENTE. Da questo punto di vista la « spettanza » è qualche cosa di più. Comporta sempre un rapporto arbitrario.

CARUSO. La spettanza è determinata. Quanto ? Quant'è ?

PRESIDENTE. Finché non venga regolato l'intero istituto della conciliazione... !

Per riassumere la situazione, onorevoli colleghi, in pratica qui vengono limitati i diritti di cancelleria. Questo significa la devoluzione al comune del « super » rispetto alla precedente elargizione. Questa quota « super » va a quei messi di conciliazione che non siano dipendenti del comune. Ora, mi pare che detto così il problema viene risolto in via equitativa, per quanto riguarda i diritti di cancelleria. E viene anche data un'indicazione a che questi messi non dipendenti dall'amministrazione comunale abbiano una spettanza. Che non è soltanto un compenso, ma una sorta di riconoscimento di diritto ad avere qualcosa. Resta però in piedi il problema, che però non è di competenza di questa commissione: la questione « in toto » di coloro che lavorano.

FELICI. Vorrei precisare una cosa, onorevole Presidente ! Lei giustamente ha detto che il provvedimento, così com'è, suscita una questione di carattere generale. Però, là dove, nell'ultimo comma, è detto che « ...Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, ai sensi dei commi precedenti, *sono devolute al comune e destinate al funzionamento degli uffici di conciliazione* », è detto tutto ! In quanto un ufficio di conciliazione, per funzionare, deve avere un cancelliere, un messo e un dattilografo. Se, poi, il comune li ha o non li ha è un'altra cosa. Perché, in pratica, ad esempio, si può dimostrare che si sono centinaia di notificatori, messi che non hanno caratteristica di garanzia sul piano del rapporto, vi sono altri comuni dove questi messi non esistono come a Roma !

PRESIDENTE. Siccome l'emendamento dice che il comune provvede al pagamento dei messi di conciliazione, secondo me va bene. Cioè, quando ci sono si pagano, se non ci sono non si pagano !

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quando noi diciamo « attualmente » e domani cessano di essere dipendenti

per diventare non dipendenti? Toglierei dipendenti.

FOSCHI, *Relatore*. Direi di togliere!

PRESIDENTE. Allora, onorevoli colleghi, l'emendamento aggiuntivo sarebbe del seguente tenore:

« Ivi compreso il pagamento delle spettanze dei messi di conciliazione non dipendenti dalle amministrazioni comunali ».

FELICI. E i dattilografi?

PRESIDENTE. Scusate, quando si dice « funzionamento degli uffici di conciliazione... »!

MIOTTI CARLI AMALIA. Non si potrebbe dire, invece: « ...ivi compreso l'emolumento »... ? Sarebbe qualcosa che non è dovuto!

FELICI. Mi sembra più propria la dizione « spettanze » che non « emolumenti ».

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quest'ultima indica un rapporto un po' diverso e, comunque, molto vago!

PRESIDENTE. Praticamente, secondo me, questo emendamento finirà con l'imporre ai comuni di stabilire una regolamentazione, per cui si troverà anche risolto il problema dei messi.

Quindi, ripeto, resta il problema di carattere generale, che però non possiamo risolvere noi in questa sede e con l'esame di questo provvedimento.

Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione il primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo nel nuovo testo suggerito dai proponenti: « ...ivi compreso il pagamento delle spettanze dei messi di conciliazione non dipendenti dalle amministrazioni comunali ».

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei comuni che esercitano le funzioni di cancellieri presso gli uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la metà dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e dell'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, lo importo massimo complessivamente attribuibile non può superare quello risultante dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute al comune e destinate al funzionamento degli uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento delle spettanze dei messi di conciliazione non dipendenti dalle amministrazioni comunali ».

L'articolo unico sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

È stato presentato, a firma degli onorevoli Minasi, Servadei, Caruso, Maulini, Felici e Foschi il seguente ordine del giorno:

« La Commsisione rilevata l'esigenza di pervenire ad una organica regolamentazione dell'istituto degli uffici di conciliazione, sia per quanto attiene alle funzioni, sia per quanto attiene al personale, agli organici, alle carriere e al trattamento economico, impegna il Governo ad elaborare rapidamente un disegno di legge in merito ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Come Presidente della Commissione, raccomando al Governo di prenderlo nella dovuta considerazione.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili (715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili ».

Il relatore, onorevole Servadei, ha facoltà di svolgere la relazione.

SERVADEI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, in questi ultimi anni Parlamento e Governo si sono vivamente sensibilizzati ai problemi di una categoria particolarmente bisognosa di nostri concittadini, in precedenza totalmente dimenticata: gli invalidi civili. A questa sensibilizzazione hanno indubbiamente contribuito le notevoli lotte che la categoria interessata ha portato avanti e che hanno messo a diretto contatto gli invalidi civili stessi con la nostra attività legislativa.

Fino a questo momento, la sensibilizzazione del Parlamento e del Governo si è espressa attraverso tre provvedimenti legislativi. Si tratta della legge 23 aprile 1965, n. 458, con la quale si è istituito un ente pubblico a carattere associativo e rappresentativo della categoria, a livello nazionale, soggetto alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e della sanità: l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili; della legge 6 agosto 1966, n. 625, che ha disposto in favore dei mutilati ed invalidi civili provvidenze nel campo sanitario, della formazione professionale e della assistenza economica.

Infine, è venuta la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante la nuova disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.

Su questi tre provvedimenti e sulla loro funzionalità, per responsabilità pubbliche e, a volte, degli stessi organismi sindacali rappresentanti la categoria, ci sarebbero indubbiamente delle considerazioni da fare e delle modificazioni da apportare. È, pertanto, apprezzabile che in questo primo scorcio di legislatura, in riferimento alla struttura di questi provvedimenti, vi siano state tre proposte di legge: la n. 187, la n. 259 e la n. 517, che sono il frutto del contributo di diversi gruppi parlamentari e politici. Proposte le quali, tuttavia, allo stato delle cose, non essendo ancora state svolte, non hanno la possibilità di essere recepite dalla nostra commissione per la discussione e l'abbinamento in questa sede. Abbinamento, peraltro, anche difficile perché mentre queste proposte investono globalmente il problema degli invalidi civili, delle strutture rappresentative, dei rapporti fra organizzazioni di invalidi e pubblici poteri, il disegno di legge che noi abbiamo in esame stamane si pone obiettivi assai più particolari e limitati. Ed è questa la ragione per cui io ritengo sia opportuno che noi stamane ci interessiamo particolarmente del provvedimento che è all'ordine del giorno. Ed è un provvedimento che trova aggancio con la legge 6 agosto 1966, n. 625, la quale dispone, in favore delle categorie degli invalidi civili, tre ordini di provvidenze: 1) provvidenze di natura sanitaria ai motulesi e ai neurolesi, recuperabili fino alla età di 15 anni; e, per questa attività, la competenza è del Ministero della sanità; 2) la formazione professionale, mediante appositi corsi di addestramento, per il reinserimento nella vita civile e produttiva dei minorati; compiti, questi, di spettanza del Ministero del lavoro; 3) l'assistenza economica agli invalidi, permanentemente e totalmente inabili, che risultino bisognosi, che abbiano superato i 18 anni di età, attraverso la corresponsione del modestissimo sussidio di 8 mila lire mensili, riducibile in caso di ricovero o altre modalità previste dalla legge n. 625.

Il finanziamento per tali interventi è stato limitato dalla legge base, alla quale mi sono riferito, ad un periodo triennale e cioè al triennio 1966-1967-1968, per cui ogni provvidenza di carattere sanitario, in riferimento ai sussidi e in riferimento alla preparazione professionale, è venuta a scadere col 31 dicembre del 1968.

Il compito, appunto, del disegno di legge n. 715, in esame in questa sede, è quello di rifinanziare gli interventi e di renderli non più limitati nel tempo, come si era verificato in precedenza, ma definitivi. Esso, infatti, riconferma l'importo annuo di lire 3 milioni 850 mila per l'assistenza sanitaria specifica di cui all'articolo 1 della legge n. 625; finanzia la somma annua di lire 850.000.000 per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche clinico-diagnostiche, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge e, infine, finanzia, la somma annua di lire 300.000.000, per l'orientamento e la formazione professionale che sono espressi dall'articolo 3, sempre della legge n. 625. Porta, infine, lo stanziamento annuo per il pagamento dell'assegno mensile di assistenza, specificato dall'articolo 5 della legge n. 625 da una disponibilità di bilancio di 3 miliardi a 9 miliardi annui, con un aumento, quindi, di 6 miliardi di lire, che sono la conseguenza dell'aumentato numero di assistiti, in ordine al lavoro svolto dalle varie commissioni provinciali per il riconoscimento della invalidità e per il contemporaneo riconoscimento dello stato di necessità, di coloro che raggiungono un grado di invalidità quasi totale.

La novità, pertanto, del disegno di legge in oggetto rispetto alla legge base n. 625, sta nei 6 miliardi annui stanziati in più per il sussidio mensile, nell'aver reso definitivi gli stanziamenti nel bilancio dello Stato in quanto, come ho già espresso, si trattava in precedenza di finanziamenti limitati solo agli esercizi finanziari dal 1966 al 1968; l'acquisizione, pertanto, attraverso questa legge, di questa voce di spesa al bilancio dello Stato diventa un'acquisizione definitiva. Un'altra novità degna di rilievo e considerazione sta nel prevedere la possibilità, da parte del Ministero della sanità, di concedere contributi, fino al 20 per cento della dotazione prevista per l'assistenza sanitaria – e, cioè, della somma di lire 3.850.000.000 – per la costruzione o il miglioramento di centri di riabilitazione pr motulesi e neurolesi. Entrando, così, non soltanto nel campo dell'assistenza sanitaria generica, ma anche in quello dell'assistenza riabilitativa che crea le condizioni di un reinserimento più facile di questa categoria nella vita produttiva e civile.

Un'altra novità, compresa e indicata nel disegno di legge in esame è la concessione di aiuti per la formazione di personale medico e sanitario specializzato e per lo studio delle malattie specie a carattere congenito e progressivo. Anche in questo campo si esce dalla semplice constatazione di una situazione di fatto e ci si proietta verso la possibilità di affrontare all'origine, alla radice, queste condizioni di salute invalidanti di cittadini, che purtroppo hanno raggiunto e stanno raggiungendo cifre assai impressionanti sul piano nazionale.

A conclusione di questa mia relazione, debbo informare gli onorevoli colleghi che sul provvedimento in oggetto abbiamo avuto ieri il parere favorevole della Commissione bilancio, la quale ha pertanto autorizzato questa spesa globale di 14 miliardi (6 miliardi in più rispetto agli esercizi 1966-1967-1968). Non abbiamo ancora acquisito i pareri delle Commissioni lavoro e sanità i cui termini scadono peraltro proprio oggi.

Io voglio raccomandare particolarmente agli onorevoli colleghi l'approvazione di questo disegno di legge per le ragioni alle quali mi sono riferito inizialmente. Ci troviamo di fronte ad un vuoto finanziario, di fronte ad un vuoto giuridico rispetto ad una categoria particolarmente bisognosa e, possiamo anche dire, in passato particolarmente trascurata. Mi rendo conto che esistono problemi di legislazione più completa, più adeguata a quella che è la realtà nuova che si è stabilita nel campo degli invalidi civili, in relazione anche ad esperienze non sempre positive registrate e realizzate nel passato nei rapporti fra questa categoria e i pubblici poteri, però questo provvedimento, che, ripeto, ha funzioni soprattutto di rifinanziamento, non pregiudica in nulla la possibilità di un intervento di revisione delle strutture assistenziali degli invalidi civili.

Ragione per cui, concludendo, io prego vivissimamente i colleghi della II Commissione permanente di voler esprimere il loro voto favorevole, creando così le condizioni perché non si interrompano, per mancanza di fondi, e la corresponsione dell'assegno mensile e il funzionamento dei corsi di rieducazione, di riabilitazione, e l'assistenza sanitaria che viene prevista da questo disegno di legge in termini più impegnativi di quanto non è accaduto nel passato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINASI. Io credo che questo problema andrebbe affrontato responsabilmente e a livello delle esigenze che, per questa categoria, pone quella che dovrebbe essere la sensibilizzazione umana e civile ormai maturata in questo momento. Il problema andrebbe quindi affrontato seriamente, con un provvedimento che rappresentasse una soluzione organica, adeguata e sufficiente. Perché, con questo provvedimento, si prende atto del modo come è stato affrontato, non certo adeguatamente, per accantonarlo, purtroppo, definitivamente. Già i provvedimenti che ricorda il disegno di legge e che ha ricordato anche il Relatore, hanno dato una soluzione molto sommaria e insufficiente a questo angoscioso problema, anche al lume del principio costituzionale: in quanto si pensi che, con 8.000 lire al mese, individui che sono nell'impossibilità assoluta di esplicare una qualsiasi attività lavorativa, dovrebbero avere il necessario, che certamente non riusciranno a soddisfare con quella cifra irrisoria !

Ancora: l'assistenza sanitaria. Abbiamo dei precedenti conturbanti. Nella situazione attuale questa assistenza non è un diritto garantito agli invalidi civili, se non per una ristretta, ristrettissima minoranza, con qualche episodio che deve far pensare. Io ricordo quel famoso episodio dell'istituto privato di Catanzaro, dove quelle povere creature umane o sono finite al cimitero o sono finite al manicomio, in gran parte, oppure sono tornate a casa. I contributi venivano dati attra-

verso interferenze politiche. Basta soltanto considerare quali rapporti di parentela il dottor Giannini avesse con qualche alto esponente del partito di maggioranza (altissimo esponente !), per capire come, magari, istituti attrezzati che ci sono, mi pare, nel Lazio, non ricevessero i contributi, mentre quel tale istituto aveva puntualmente i contributi per andare avanti.

Non basta che lo stanziamento globale è insufficiente. Vi si aggiunge la polverizzazione dello stesso: che significato ha stanziare annualmente, per l'assistenza sanitaria specifica, di cui all'articolo 1 della legge n. 625, la somma di lire 3.850.000.000 ? E poi il 29 per cento può essere assegnato in termini di contributi, sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto e il miglioramento di attrezzature dei Centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi, come se il Governo non dovesse provvedere, con stanziamento adeguato, per la creazione di queste strutture che uno Stato civile deve avere a sua disposizione per questa opera così umana. Ma che significato ha distrarre il 20 per cento su questa cifra per contributi, eccetera ? Innanzitutto la somma sarebbe del tutto irrisoria ! Sottratta ad un fine per il quale lo stanziamento previsto di 3.850 milioni già è insufficiente ! Ma per fare che cosa ? Che significato ha ? Il venti per cento sarebbe 700 milioni. È qualche cosa per creare Centri di riabilitazione, costruzione, adattamento, eccetera ? Ma insomma, scherziamo ! ?

Non basta: con questi fondi vi è la facoltà di concedere contributi e sussidi per la formazione di personale medico e paramedico specializzato e per stimolare lo studio delle malattie specie a carattere congenito o progressivo, causa di motulesioni e neurolesioni. Anche qui, per un problema così grosso, che investe il più vasto problema universitario, attingere ancora a questa irrisoria somma ! Per un problema così mastodontico ! Tutto ciò non serve soltanto per disperdere lo stanziamento in mille rivoli di contributi e sussidi, che non risolvono il problema di fondo prospettato dal provvedimento, ma per la spicciola politica clientelare.

E,, qui, arrivo poi ad altro.

Vediamo. Ministero del lavoro: per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 3 della legge n. 625, ecc. ecc. una spesa di lire 300 milioni ! E, anche qui, mi pare, una parte di questa somma viene distratta per la creazione di questi istituti. Ma, quando si fa riferimento alla cifra di 300 milioni, già di per sé insufficienti per assicurare il funzionamento di queste scuole e quando si vuole anche, con questi 300 milioni, provvedere a tutte queste cose, significa voler proprio polverizzare questa modesta cifra !

Ora, io so che ci sarà anche una proposta dei colleghi comunisti per quanto riguarda una sospensione. Ed io vorrei proprio dire che, per affrontare un problema così primario e angoscioso e dargli una soluzione umana, civile, non avrei nulla in contrario a che questo problema venisse trattato adeguatamente ed al cospetto dell'opinione pubblica.

MIOTTI CARLA AMALIA. Mi pare che nel dibattito intorno a questo disegno di legge, si debba tener presente e valga quanto è già stato detto dal relatore onorevole Servadei, che, cioè, in questo momento, noi non vogliamo dire che tutto quanto fatto nella precedente legislatura sia stato fatto bene. È stato un lavoro intenso, comunque, anche se la somma di 8 mila lire mensili dell'assegno è certamente esigua. Credo, però, che varrebbe la pena che noi prorogassimo le vigenti norme e non prolungassimo un vuoto giuridico, specie in questo momento in cui è, viceversa, necessario continuare nell'azione di intervento per una categoria che ha bisogno di sostegno, di comprensione e di provvedimenti. Rimandare il problema, mi pare, non sarebbe opportuno. Dobbiamo, invece, cercare di portare avanti il discorso, puntando la nostra attenzione sulle possibilità di migliorare eventualmente, in futuro, le leggi in vigore, perché è necessario oggi incentivare le iniziative, iniziative varie, e anche promuovere la qualificazione professionale e l'assistenza sanitaria. Come pure. per quanto si riferisce ai centri di rieducazione e appositi centri sperimentali, cercare di far sì che queste attività non vengano interrotte per mancanza di finanziamenti.

Quindi, vorrei pregare i colleghi della mia parte ed anche quelli che stanno di fronte a me, di non rinviare oltre il problema, approvando intanto il disegno di legge in esame.

Vorrei poi dire una seconda cosa, che si riferisce alla legge 2 aprile 1968, n. 482, recante la nuova disciplina generale in materia di assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni e aziende private. In questo ambito la categoria degli invalidi civili dovrebbe essere tutelata. Viceversa, mi consta che sono proprio le amministrazioni statali e parastatali che sfuggono a questo dovere, a questo obbligo. Mi risulta, ad esempio, che qualche amministrazione ospedaliera non ha ancora adempiuto all'osservanza della legge.

Pertanto, sottopongo alla attenzione della commissione la necessità e l'urgenza di porre rimedio a queste inadempienze che provengono proprio da enti statali e parastatali.

FOSCHI. Io credo che questo disegno di legge, anche se rappresenta veramente una goccia di fronte alle enormi esigenze di intervento in questo settore, non possa né debba essere tuttavia rinviato ulteriormente, perché ciò creerebbe un crescente disagio ad una categoria che già da tempo attende, dal momento che sono scadute, con il 31 dicembre ultimo scorso, le disponibilità di fondi di cui alla legge n. 625.

Credo di essere quanto il collega onorevole Minasi preoccupato di alcuni aspetti limitativi dell'intervento previsto. E, potrei fare in proposito alcune osservazioni. Però ritengo che, malgrado tutto, non sia in coscienza possibile mantenere ancora sospeso il problema.

Innanzitutto vorrei osservare che dalla relazione del collega onorevole Servadei risulterebbe una limitazione di interventi nei confronti dei neurolesi, motulesi, recuperabili fino al 15° anno di età, se ho ben capito. Ma, non trovo nessun riferimento o concetto di questo tipo nella legge. Trovo, anzi, un concetto, nella relazione che accompagna il disegno di legge, che mi sembra corretto, quando vi si dice che « si pone ormai evidente, sul piano etico e sociale, il principio della continuità degli interventi protettivi in questo settore, trattandosi di una provvida azione dello Stato la quale trova il suo fondamento nei precetti dettati dall'articolo 38 della Costituzione e che, pertanto, postula la prosecuzione senza limitazioni di ordine cronologico ».

Io ritengo che questo debba significare nessuna riduzione di tipo cronologico né nei confronti del tipo di legge né nel tipo di soggetto, in quanto, proprio perché invalido o portatore di una menomazione e bisognoso di interventi di carattere continuativo e completo.

In effetti, questo è forse uno dei limiti del disegno di legge, come di tutti i tipi di interventi nel settore assistenziale che fino ad oggi sono stati realizzati. Purtroppo, anche questo disegno di legge deve fare riferimento alla competenza di almeno tre ministeri: deve fare riferimento a provvedimenti in settori che sono in buona parte dei compartimenti stagni. Mentre, invece, il soggetto è uno ed ha bisogno di un intervento continuativo e completo sotto ogni profilo.

D'altra parte, questo è un primo problema che mi sembra debba essere chiarito definitivamente, anche se per ora non è possibile immaginare di giungere alla unificazione delle competenze in un unico ministero, perché è uno dei grossi problemi della riforma assistenziale, circa il quale approfitto di questa occasione per chiedere nuovamente all'onorevole Presidente di far sì che esso venga affrontato, come già espresso da un voto della commissione stessa in sede di dibattito sul bilancio.

C'è poi un altro tema cui il relatore ha accennato, quello relativo alla recuperabilità e al limite di età, che mi sembra non possa essere accettato in termini scientifici, poiché il criterio della recuperabilità è un criterio estremamente soggettivo, è un criterio che, al limite, impedisce di intervenire, arbitrariamente giudicando il soggetto non passibile di miglioramento. E, siccome professionalmente credo di aver seguito almeno dieci, dodicimila soggetti di questo genere, ho imparato che quel che sta scritto nei libri è in gran parte sbagliato. Ed è sbagliato perché fatto in altri tempi, con altre concezioni e con uno spazio di tempo e mancanza di mezzi tecnici e scientifici e personale adeguati, che portava a guidizi di non recuperabilità laddove, invece, oggi con tecniche e mezzi diversi il risultato è diverso. Pertanto, attualmente, tutti sono orientati ad esprimere questo giudizio negativo dopo e soltanto dopo che il soggetto abbia raggiunto la maggiore età. Il limite di 15 anni non è un limite adeguato, dal momento che i quindici anni sono l'età evolutiva del soggetto normale, mentre per i soggetti che hanno menomazioni occorre, invece, proseguire oltre questi limiti.

Pertanto riterrei che questi concetti debbano essere integrati nel disegno di legge, anche per motivi più pratici di quanto non possa sembrare da quanto fino ad ora ho esposto. Perché vedo che, come per il passato, le dizioni usate (quelle relative ai motulesi o neurolesi) si riferiscono a dei termini che possono essere interpretati in modo diverso. In pratica mi risulta che già attualmente la legge relativa agli invalidi civili, da parte delle commissioni provinciali, è stata interpretata in modi molto diversi: in modo estensivo o in modo limitativo, a seconda delle scuole di provenienza dei commissari o della predominanza di un certo orientamento o di una certa concezione scientifica o pseudo-scientifica. Io ritengo che sia pseudo-scientifico tutto quello che tende a negare la possibilità di ulteriori miglioramenti nei

confronti dell'uomo, dell'essere umano; è pseudo-scientifico ed è non corretto: non possiamo consentirci questi lussi. E pertanto le interpretazioni dovrebbero essere sempre di carattere estensivo, almeno perché, prima di negare, occorre provare.

La scienza è scienza in quanto sia sperimentale, altrimenti non è. Ora, se questo è vero, non riesco ancora a comprendere il perché di alcune interpretazioni, peraltro molto estese (e infondate) anche in circolari ministeriali (soprattutto del Ministero del lavoro), secondo le quali sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno relativo alla invalidità civile, i soggetti minorati psichici, e di conseguenza, estendendo questo concetto anche al disegno di legge in esame, verremmo a trovarci in cospetto di una categoria, che è la più importante, quella più bisognosa, che permanentemente viene esclusa, solo perché è la più importante! Cioè si finisce per dire, non avendo altri argomenti: poiché i mezzi disponibili sono limitati, allora eliminiamo la categoria che ha più bisogno. Questo è un assurdo, sotto ogni profilo! Io comprendo benissimo i limiti di fronte ai quali si trova il Governo nel prevedere stanziamenti in materia, ma non possiamo cavarcela solo con argomenti di questo genere! D'altra parte ritengo che non sia, neanche in questo campo, posto correttamente il problema delle classificazioni. Perché? Perché non esiste una minorazione psichica che non comporti anche una neurolesione.

Ormai si sa che le minorazioni psichiche, specie quelle che riguardano l'età evolutiva, per le quali si dovrebbe intervenire attraverso questo provvedimento, derivano o da lesioni dirette del cervello, dimostrabili (encefalite e casi di questo genere), oppure da disturbi metabolici del sistema nervoso (che sono anche neurolesioni). Poi c'è una categoria che noi chiamiamo idiopatica, perché non sappiamo da che cosa derivi, ma il fatto che non sappiamo da che cosa derivi non può comportare un danno nell'assistenza a questi soggetti. Cioè è sempre il sistema nervoso che è interessato in questa materia. Vorrei dire di più, in termini più corretti, che i soggetti che hanno motulesioni hanno neurolesioni, a meno che non vogliamo intendere questo termine solo per le conseguenze di traumi (traumi cranici, eccetera), ma allora si tratterebbe di un concetto estremamente limitativo: e ciò mi sembra che sia escluso dal disegno di legge, dalla relazione e dalla stessa legge precedente per gli invalidi civili. Le motolesioni e neurolesioni sono proprio quelle che riguardano i soggetti più gravi, quindi i meno recuperabili, secondo l'altro concetto espresso precedentemente. E allora non si capisce perché si interverrebbe solo nei confronti dei più gravi, i quali però verrebbero esclusi a loro volta perché non recuperabili; e non si interverrebbe invece nei confronti di coloro che hanno lesioni meno appariscenti dal punto di vista neurologico, ma egualmente dipendenti da lesioni neurologiche. Ci sono poi delle categorie che, per una strana tradizione, sono state classificate a parte, e su di esse si seguita a legiferare sulla base di pregiudizi, piuttosto che sulla base di conoscenze valide. C'è il discorso, per esempio, dei mongoloidi. I mongoloidi vengono considerati degli esseri a se stanti. No! Sono a conoscenza di diversi casi in cui i mongoloidi sono stati esclusi da questo tipo di provvedimenti, perché – si dice – sono dei minorati psichici.

Ora, io credo che esista l'anima ma credo che la psiche sia cosa diversa. Mentre credo che l'anima non possa essere localizzata in una qualche zona del cervello, credo che la psiche sia un qualche cosa che ha stretta attinenza con il cervello e quindi con il sistema nervoso. Il mongoloide è un soggetto che, tra i vari sintomi della sua particolare malattia e condizione, ha anche una limitazione di ordine psichico, ma non ha solo quella. E quindi, evidentemente, il mongoloide deve rientrare in queste categorie. Così pure gli spastici, i quali sono classificati a sé, ma sono di fatto dei portatori di lesioni cerebrali, di neurolesioni. Così i poliomielitici, che sono portatori di lesioni di ordine nervoso. E così in genere gli oligofrenici o quei soggetti che hanno delle minorazioni di ordine psichico. Ritengo in sostanza che occorrerebbe meglio specificare, accanto a queste indicazioni, anche quelle relative a queste altre grosse categorie, per meglio intendere che non si può limitare l'intervento solo ad alcuni, escludendone altri; col risultato, magari, che solo una errata diagnosi fatta da un medico generico o una generica diagnosi fatta da un medico generico, finisca per determinare la mancanza di assistenza, perché purtroppo, tra l'altro, i medici non conoscono il testo esatto delle leggi e quindi, spesso, sono portati a non usare i termini che la legge prevede. Questo è un grosso guaio, di cui pagano le conseguenze gli assistiti.

Per quanto riguarda l'assegno vitalizio, insisto nel ritenere che anche per esso debba essere interpretato in modo estensivo il criterio delle neurolesioni, intendendo in esse

anche pregiudizialmente tutti coloro che hanno minorazioni psichiche dipendenti sostanzialmente dalle neurolesioni. Ciò pone un problema che riguarda i criteri adottati dal Ministero del lavoro, a proposito dei centri speciali di rieducazione o centri sperimentali, che ritengo siano validissimi, ma fino ad oggi mi sembra che siano prevalsi nell'applicazione di queste norme dei criteri che sono stati adottati dal Ministero per i soggetti normali, cosicché, evidentemente, i soggetti che dovrebbero usufruire di questi provvedimenti speciali finiscono per essere esclusi in quanto ritenuti non idonei. Perché ? Perché se l'ENPI deve fare gli accertamenti preliminari sulla idoneità dei soggetti per i corsi del Ministero del lavoro, sulla base dei criteri che vengono adottati per i normali, è evidente che, trattandosi di soggetti minorati, non saranno nelle condizioni di poter avere quei requisiti. Occorre quindi che, accanto agli stanziamenti, si prevedano anche disposizioni diversificate per soggetti minorati e in condizioni speciali.

Infine sono convinto che le cifre stanziate sono molto modeste, sono troppo modeste in rapporto all'entità dei problemi e alla quantità enorme di mezzi speciali che si richiedono per raggiungere dei risultati validi. Però non sarei, come il collega Minasi, così pessimista, sul significato che può avere, ad esempio, la facoltà del Ministero della sanità di concedere contributi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto e il miglioramento di attrezzature dei Centri di riabilitazione o per la formazione di personale medico e paramedico, perché in fondo è la prima volta, mi pare, che si attribuiscono competenze specifiche, specie per quanto riguarda e il Ministero della sanità e il Ministero del lavoro; è la prima volta che si accetta questa esigenza, poiché è vero che oggi esistono ormai acquisizioni tecniche e scentifiche abbastanza adeguate, ma è vero che in Italia siamo estremamente carenti di personale specializzato e di centri pure specializzati.

MINASI. Il problema è così grosso e importante !..

FOSCHI. Sono d'accordo, però mi sembra, siccome mi sento particolarmente interessato al problema, che questa sia l'occasione buona per inserire un principio che poi dovremmo portare avanti con strumenti più adeguati e con mezzi maggiori.

JACAZZI. Onorevole Presidente, noi chiediamo la sospensione della discussione di questo disegno di legge e il rinvio alla prossima settimana. L'intervento del collega Minasi e quello successivo dell'onorevole Foschi hanno reso evidente a tutti che anche discutendosi un provvedimento parziale, limitato, ne vengono fuori tutta una serie di problemi.

Quando si discusse il disegno di legge, poi diventato la legge n. 625, in Parlamento l'onorevole Mariotti disse che quelli previsti erano provvedimenti assolutamente temporanei che si sarebbero modificati nel tempo. In quel famoso pomeriggio, nella seduta durante la quale l'onorevole Moro pose per ben tre volte la questione di fiducia, fu detto che poi, successivamente, si sarebbe cambiato. Invece, con il disegno di legge in esame si rendono praticamente definitivi provvedimenti che il governo allora affermava sarebbero stati riveduti !

Noi proponiamo senz'altro il rinvio, in quanto nella Commissione sanità i nostri colleghi stanno insistendo perché la Commissione si riunisca, magari nel pomeriggio, ed hanno fatto e faranno interventi affinché vi sia una discussione, ma discussione abbinata, come avvenne per lo meno nella precedente occasione. Quindi, non c'è una decorrenza di termini, perché siamo ancora nei termini per poter ricevere il parere. Ma, noi riteniamo che proprio perché la situazione è grave, in relazione anche a quanto avvenuto negli ultimi anni, s'imponga un discorso più vasto, o nell'ambito delle commissioni riunite o in aula.

BONEA. La « contro-relazione » del collega onorevole Foschi a quella svolta dal relatore ha messo in evidenza dei punti essenziali, ha messo in luce le carenze sostanziali della legge in esame. E, naturalmente, ha fatto intendere come un provvedimento che voglia veramente affrontare i problemi della categoria, dovrebbe essere un provvedimento più ampio e più circostanziato. Anche per ciò che riflette la classificazione, che mette in grave imbarazzo non soltanto i medici che non conoscono i termini esatti della legge, ma soprattutto coloro che della legge dovrebbero usufruire e da essa si aspettano benefici.

In secondo luogo è stato messo in rilievo come sia insufficiente – è stato detto da parte di tutti i gruppi ! – un assegno, sia pure chiamato vitalizio, di otto mila lire mensili. Ma, voglio richiamare all'attenzione di noi tutti

una esperienza recente. Perché, quando si dice: però, abbiamo davanti a noi questa possibilità di venire immediatamente incontro alle necessità degli invalidi civili, non lasciamoci scappare questa occasione... ! Io voglio richiamare a tutti voi quanto avvenne sulla questione delle pensioni, col provvedimento limitato, prima che scadesse la legislatura scorsa.

Da parte nostra e di altri gruppi si appuntarono le critiche per questa specie di pressione psicologica che si faceva allora per la scadenza imminente della legislatura. Così, come si sta facendo, mi sembra, oggi per i termini cronologici che sono pressanti: se non si approva subito questa legge, a fine gennaio i mutilati e gli invalidi civili non potranno percepire la pensione !

Ora, non si può costringere la coscienza libera di ogni parlamentare a rinunziare ai suoi diritti di critica - che, poi, è sempre critica e, quindi, contributo costruttivo - mettendo dinanzi ad ognuno di noi lo spettro di difficoltà intrinseche e soggettive che si riflettono a danno di chi dovrebbe beneficiare di una legge ! Di questo il Governo avrebbe dovuto tener conto, perché prima di arrivare a gennaio mi sembra vi siano stati i mesi di dicembre, novembre, ottobre, ecc. Ora, venir qui a gennaio a dirci che dobbiamo immediatamente approvare questa legge perché, altrimenti, alla fine di gennaio gli invalidi civili si troveranno in grave imbarazzo, significa mettere in condizione gli invalidi civili di iniziare la protesta su tutte le piazze d'Italia, come quella fatta dai pensionati non appena entrata in vigore la legge sulle pensioni dei mesi scorsi.

Questa è un'analogia che mette in evidenza quelle che sono le carenze di noi parlamentari ! Noi, ora, dovremmo rubare tempo ad altri lavori parlamentari, che probabilmente sarebbero stati definiti se al momento opportuno fosse stata approvata una legge in modo acconcio e adeguato.

Ora, siamo convinti tutti quanti che è necessario apportare modifiche in alcuni punti, perché sia più chiaro e perché sia più certo il diritto di chi deve usufruire di questa legge. Sappiamo tutti che lo stanziamento oggi previsto è uno stanziamento che equivale ad una mannaia, perché se, poi, dovremo tornare a discutere, sotto la pressione di altre « marce del dolore » ed altre cose del genere, già viste qui, sotto, a Montecitorio, ruberemo tempo in Parlamento ad altri problemi che urgono. Nello stesso tempo determineremo un altro scossone nella situazione interna del Paese, dopo aver approvato questa legge che finanzia loro ottomila lire mensili, poiché nessun essere vivente con questa cifra può vivere, specialmente uno non confortato dalla sanità fisica e, conseguentemente, dalla possibilità di potersi valere del proprio lavoro !

Dopo che ho sentito da ogni parte rilievi che sono calzanti e sono pertinenti, io chiedo alla presidenza di voler considerare la possibilità di portarci ad una nuova riunione con indicative soluzioni. Tenendo conto dei rilievi che sono stati fatti non soltanto in questa sede dal collega onorevole Foschi, che certamente non è così soddisfatto come lo è stato il relatore nella sua relazione, ma che sono stati anche espressi dal Ministro della sanità nella passata legislatura. Non dimentichiamo che il Ministro Mariotti disse allora che questi provvedimenti erano insufficienti, che essi venivano soltanto in parte a colmare le carenze esistenti, e che comunque dovevano, per l'avvenire, venire integrati da altri più confacenti allo stato di necessità della categoria interessata.

Ed è per questi motivi che io chiedo di accogliere la proposta venuta dal collega onorevole Jacazzi, che non vuole intralciare la soluzione del problema, perché sappiamo benissimo che per questa categoria, per i bisogni di questa gente tutti hanno avuto un afflato di solidarietà.

Io voglio dire, invece, che queste indicazioni affondano nella responsabilità di chi non vuole risolvere il problema una volta per tutte, perché il Parlamento non debba nuovamente tornare ad occuparsi di rivendicazioni fatte nella piazza, quando potremmo evitare questi disordini, che sono anche disordini che colpiscono l'ordine civile e morale della Nazione, discutendo con più responsabilità (con questo non voglio dire che non siamo responsabili, adesso !), con più costruttività, nell'Aula parlamentare, piuttosto che sotto la pressione delle dimostrazioni di piazza. Grazie.

PRESIDENTE. Vorrei precisare all'onorevole Bonea, che ha sollevato la questione, che dagli atti della Camera non risulta che sia esercitata una « pressione » sotto la scadenza dei termini. Il disegno di legge è stato infatti presentato il 20 novembre 1968 e da allora ci fu premura, da parte mia e del Ministro di quel Governo, che occupa la stessa carica in questa nuova formazione ministeriale, perché la Commissione se ne interessasse. È vero, è responsabilità di tutta la classe politica che ha determinato nel frattempo la crisi

di governo, non aver affrontato questo provvedimento nel tempo dovuto, però non è mancato, da parte di coloro che hanno presentato questo disegno di legge, ogni possibile premura perché esso venisse discusso al più presto. Devo dare atto all'onorevole Bonea del fatto che il problema merita considerazione attenta e che quindi ritengo personalmente valide le sue osservazioni. Poiché ora ci troviamo di fronte ad una proposta di rinvio (che spero breve) e sulla quale si esprimeranno altri colleghi, toccherà alla Commissione decidere.

Il Relatore si farà parte diligente, ove la Commissione concordi – sentito il parere del Governo – su questo rinvio, per consultare le varie parti e vedere se si può trovare una forma di soluzione.

MATTARELLI. — Il nostro gruppo non si oppone ad un rinvio della discussione, perché qui non c'è nessuna volontà di strozzare la discussione e di impedire – collega Bonea – che si approfondisca un tema così drammatico come quello che ci è di fronte. Mi permetto di aggiungere che, mentre noi non ci opponiamo a che ci sia un ampio dibattito su questo tema, perché tutti conosciamo la situazione in cui versano gli invalidi civili, osservo che del resto il Relatore ha messo in evidenza l'esistenza di altri problemi.

Qui ci troviamo a dover esaminare un provvedimento esclusivamente di natura finanziaria, di proroga, praticamente, delle provvidenze già esistenti. La discussione ha messo in evidenza – e tutti quanti lo sappiamo perché già allora ritenemmo che fossero insufficienti i mezzi a disposizione e anche alcune norme – che esiste anche il tema di tutta la complessa assistenza sanitaria, economica, rieducativa. per quel che riguarda gli invalidi civili. La Commissione dovrà stabilire se andare avanti immediatamente con questo provvedimento di proroga, impegnandosi attraverso gli altri strumenti legislativi che sono già presentati alla Camera, oppure, invece, attendere che lo stesso provvedimento di natura finanziaria sia abbinato agli altri provvedimenti che non ci sono stati ancora assegnati.

Naturalmente bisognerà però considerare che, nel frattempo, si crea un vuoto finanziario per quelli che già percepiscono o sono in via di percepire il modesto assegno vitalizio. Quindi, io dico: noi approfondiamo pure, e naturalmente ad una prossima seduta, quando avremo acquisiti questi pareri (perché ritengo opportuno avere anche i pareri delle altre Commissioni in qualche modo interessate; la Commissione Sanità, evidentemente, ha un interesse che direi primario), e alla luce anche di quegli elementi, ogni gruppo si assumerà le sue responsabilità e andremo avanti. Insomma, mi pare che non ci sia da drammatizzare. Qui non c'è nessuna volontà di strozzare la discussione, di impedire ad alcun parlamentare di esercitare liberamente il proprio mandato. Questa è la posizione che, di fronte alla richiesta che è stata avanzata, di rinvio, assume la democrazia cristiana; quindi, posizione favorevole al rinvio.

SERVADEI, *Relatore*. Io affermo subito di non essere contrario, anzi di essere favorevole ad un breve rinvio, in considerazione delle valutazioni emerse dalla discussione fra le varie parti che compongono la Commissione. Devo però dire (di fronte alle richieste di chiarimenti e alle critiche che sono state rivolte da diverse parti al Relatore) che, evidentemente, nella mia esposizione non mi sono spiegato bene, se qualche collega ha avuto la sensazione che si volesse comprimere la volontà dei colleghi e si volesse imporre loro una specie di o prendere o lasciare. Ho detto che questo disegno di legge è limitato essenzialmente ad un rifinanziamento della vecchia legge. Ed ho detto che il problema è così vecchio e così delicato che esistono già alla attenzione della Camera delle proposte di iniziativa parlamentare, delle quali ho citato i numeri. Quindi, non ho negato che vi sia la possibilità e il dovere, da parte della nostra Commissione, di considerare il problema nei suoi termini reali, che sono assai più vasti di quelli proposti dalla discussione di questa mattina.

Debbo naturalmente aggiungere che essendo in corso di discussione il bilancio di previsione 1969, la questione di una maggiore assistenza agli invalidi civili non si può limitare a questa sede, ma deve trovare una corrispondenza in quella sede, perché è sulla base delle disponibilità finanziarie che si creeranno le premesse per gli auspicati miglioramenti. Quindi, noi non limitiamo il nostro dialogo in sede di Commissione interni, ma possibilmente portiamolo in sede di bilancio, in aula, per poter avere la disponibilità dei mezzi necessari.

Concludo dicendo di non essere affatto contrario al rinvio, a condizione, naturalmente, che sia un rinvio breve, per quelle ragioni pratiche che ho cercato di illustrare e concernenti la insufficiente assistenza nei confronti di questa categoria.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno:* Il Governo non si oppone ad un breve rinvio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra vi sia unanimità di consensi sulla richiesta di un rinvio. Un rinvio di una settimana almeno, penso, nella speranza che nel frattempo siano maturati i pareri necessari.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lizzero ed altri: Modifica della legge 1° marzo 1968, n. 171, costitutiva della provincia di Pordenone (41); Ceccherini: Distacco del comune di Forgaria nel Friuli dalla provincia di Pordenone e sua inclusione in quella di Udine (123); Franchi e Alfano: Modifica della legge 1° marzo 1968, n. 171, « Costituzione della provincia di Pordenone » (136); Bressani ed altri: Mutamento delle circoscrizioni territoriali delle province di Pordenone e di Udine e delle circoscrizioni giudiziarie dei tribunali di Pordenone e di Udine (226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge, d'iniziativa dei deputati: Lizzero, Busetto, Vianello, Scaini, Bortot, Skerk, Chinello, Ballarin, Fregonese: « Modifica della legge 1° marzo 1968, n. 171, istitutiva della provincia di Pordenone »; Ceccherini: « Distacco del comune di Forgaria nel Friuli dalla provincia di Pordenone e sua inclusione in quella di Udine »; Franchi e Alfano: « Modifica della legge 1° marzo 1969, n. 71, " Costituzione della provincia di Pordenone " »; Bressani, Armani, Fiorot, Toros: « Mutamento delle circoscrizioni territoriali delle provincie di Pordenone e di Udine e delle circoscrizioni giudiziarie dei tribunali di Pordenone e di Udine ».

Per tutte e quattro le proposte di legge è richiesto il parere della I Commissione (Affari costituzionali) e, per la 226 anche il parere della IV Commissione (Giustizia).

Il relatore, onorevole Amadeo, ha facoltà di riferire alla Commissione.

AMADEO, *Relatore.* Onorevoli colleghi, quando riferii in sede referente sulle quattro proposte di legge (oggi al nostro esame in sede deliberante), dissi che esse rispondono ad un preciso impegno a suo tempo assunto dalle varie parti politiche e che viene incontro ad esigenze di carattere economico ed anche culturale. Conclusi chiedendo ai colleghi di voler accogliere queste proposte di legge che corrispondevano anche alla volontà espressa dalle popolazioni interessate.

Ricordai che in sede di approvazione della legge istitutiva della provincia di Pordenone fu presentato un emendamento, sul quale si espresse favorevolmente il Governo e così pure la Commissione, mediante il quale si proponeva che il territorio del comune di Forgaria nel Friuli fosse escluso dalla nuova circoscrizione provinciale. Ma il problema fu poi rinviato in quanto eravamo giunti ormai alla fine della legislatura e la circostanza consigliava di non apportare ritardi alla approvazione della proposta di legge già approvata dal Senato.

Io ho sentito i vari presentatori e posso dire che sul trasferimento del comune di Forgaria dalla provincia di Pordenone a quella di Udine, l'accordo è unanime. Per contro, vi è qualche discordanza circa l'opportunità di modificare, correlativamente, la circoscrizione giudiziaria, di cui all'articolo 2 della proposta del collega Bressani.

In questa proposta si prevede anche il trasferimento del comune di Forgaria dal circondario del tribunale di Pordenone, mandamento della pretura di Spilimbergo, nel circondario del tribunale di Udine, mandamento della pretura di San Daniele del Friuli. Ora, come dicevo, su questo punto i presentatori delle diverse proposte di legge non concordano. Anzi, direi che la maggioranza è d'accordo sulla approvazione, per ora almeno, del solo trasferimento del territorio del comune di Forgaria nel Friuli dalla circoscrizione territoriale di Pordenone a quella di Udine. Per cui io dovrei chiedere un breve rinvio, se vogliamo ulteriormente approfondire la questione anche perché mi risultano altre anomalie nella zona. Mi sono pervenute ad esempio, comunicazioni secondo cui i comuni di Erto e di Casso, che fanno parte della provincia di Pordenone, continuano ad essere associati al mandamento di Belluno e al tribunale di Belluno. Si tratta, forse, più che altro di un problema di carattere tecnico che bisognerebbe esaminare nel suo complesso.

Io, quindi, chiedo ai presentatori delle proposte di legge e alla Commissione se si ritiene necessario un breve rinvio per approfondire la questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LIZZERO. Onorevole Presidente, sono un pò stupito di fronte a questa proposta del relatore. A parte il fatto che corriamo il rischio di essere, oggi, la Commissione del rinvio! Ma, com'è nata la questione? Ne ha accennato poc'anzi lo stesso relatore. Al termine della quarta legislatura, fu approvata al Senato la legge istitutiva della provincia di Pordenone. Quando il provvedimento venne alla Camera, per iniziativa di uno dei commissari di questa Commissione, si disse: il comune di Forgaria chiede di restare nella circoscrizione territoriale della provincia di Udine. In quel momento avremmo potuto apportare la modifica, con un emendamento alla legge. In questo caso, il Senato poi avrebbe approvata la modifica apportata dalla Camera e il problema sarebbe stato risolto. Perché non fu apportata la modifica? Perché si temeva non vi fosse più il tempo materiale, essendo ormai giunti agli ultimi giorni della legislatura e probabilmente il Senato non avrebbe avuto più la possibilità di riesaminare il testo. Da parte di tutti i gruppi, ricordo, si assunse allora l'impegno di approvare una legge all'inizio della quinta legislatura per il passaggio del comune di Forgaria alla provincia di Udine.

Esiste una volontà avanzata dal comune di Forgaria, che è chiara, precisa, netta. Cioè il comune di Forgaria chiede di essere riportato nella circoscrizione provinciale di Udine. Questo chiede Forgaria. In virtù di questa richiesta ho presentato una proposta di legge cui hanno fatto seguito quelle di altri colleghi. Solo in un secondo tempo è sorta la questione della modifica della circoscrizione giudiziaria. Ma questa è un'altra, una seconda questione. Ciò che abbiamo bisogno di fare oggi, senza rinviare niente, è di approvare la legge che riporti il comune di Forgaria nella provincia di Udine. L'altro problema lo si esaminerà in un secondo tempo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AMADEO, *Relatore*. Poiché non c'è stata formale richiesta di rinvio per l'esame del problema posto dall'articolo 2 della proposta di legge Bressani devo ritenere che la Commissione è favorevole all'immediata approvazione della sola proposta di trasferimento del comune di Forgaria dalla provincia di Pordenone alla provincia di Udine.

PRESIDENTE. È esatto. Sorge ora il problema della scelta del testo base, a meno che il relatore non abbia predisposto un testo unificato delle quattro proposte di legge.

AMADEO, *Relatore*. Eccolo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura del testo unificato predisposto dal relatore:

ARTICOLO UNICO.

Il territorio del comune di Forgaria nel Friuli, già compreso nella circoscrizione della provincia di Pordenone, è incluso nella circoscrizione della provincia di Udine.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che voteremo su questo testo.

(*Così rimane stabilito*).

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il testo unificato sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Pongo ora in votazione il nuovo titolo:

« Distacco del comune di Forgaria nel Friuli dalla provincia di Pordenone e sua inclusione in quella di Udine ».

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Proroga, per gli anni 1969 e 1970, dei contributi per l'integrazione dei bilanci degli enti locali devastati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (519):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla leg-

ge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni » (336):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Testo unificato delle proposte di legge:

Lizzero ed altri, Ceccherini, Franchi e Alfano, Bressani ed altri:

« Distacco del comune di Forgaria nel Friuli dalla provincia di Pordenone e sua inclusione in quella di Udine » (41-123-136-226):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati, Amadeo Aldo, Benocci, Boldrin Anselmo, Bonea, Caprara, Caruso, Corona, Felici, Fiorot, Flamigni, Foschi, Guerrini Rodolfo, Jacazzi, Lavagnoli, Lizzero, Maggioni, Mattarelli Gino, Maulini, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Servadei, Sgarlata Marcello, Simonacci e Tantalo.

È in congedo:

Rampa.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO